



L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 ([1])

Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994. ([2])

Indice

- [Art. 1 Finalità.](#)
- [Art. 2 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.](#)
- [Art. 3 Modifica degli ambiti territoriali ottimali.](#)
- [Art. 4 Gestione acque reflue.](#)
- [Art. 5 Gestione impianti di depurazione.](#)
- [Art. 6 Modalità di cooperazione.](#)
- [Art. 7 Poteri sostitutivi.](#)
- [Art. 8 Ordinamento dell'Ente d'Ambito.](#)
- [Art. 9 Competenze dell'Ente d'Ambito.](#)
- [Art. 10 Spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito.](#)
- [Art. 11 Funzioni regionali.](#)
- [Art. 12 Vigilanza.](#)
- [Art. 13 Controllo di qualità.](#)
- [Art. 14 Effetti della costituzione dell'Ente d'Ambito.](#)
- [Art. 15 Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato.](#)
- [Art. 16 Trasferimento del personale.](#)
- [Art. 17 Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali.](#)
- [Art. 18 Norme transitorie.](#)
- [Art. 19 Abrogazione e rinvio.](#)

[Allegato A - Ambiti territoriali ottimali](#)

[Allegato B - Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale.](#)

[Allegato C - Statuto dell'Ente Ambito.](#)

[Art. 1](#) [Finalità.](#)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge n. 36 del 1994, la Regione Abruzzo con la presente legge disciplina le modalità per l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ed usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
2. Il servizio idrico integrato sarà di norma affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma quarto e dall'art. 10, comma terzo della legge n. 36 del 1994; quest'ultimo termine è inderogabile.

[Art. 2](#) [Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.](#)

- [1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994 riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dall'art. 3 e dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ([3]) e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali rappresentati nella planimetria e nell'elenco dei comuni (allegato sub. A) alla presente legge e formarne parte integrante e sostanziale:

- Ambito territoriale ottimale n. 1 Aquilano
- Ambito territoriale ottimale n. 2 Marsicano
- Ambito territoriale ottimale n. 3 Peligno Alto Sangro
- Ambito territoriale ottimale n. 4 Pescara
- Ambito territoriale ottimale n. 5 Teramano
- Ambito territoriale ottimale n. 6 Chietino] ([4])

[Art. 3](#) [Modifica degli ambiti territoriali ottimali.](#)

1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e gli enti di ambito di cui al successivo art. 6, previo parere dell'autorità di bacino interessata.
3. L'autorità di bacino esprime il proprio parere ed eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si considera favorevolmente espresso.

4. Le eventuali proposte di modifica degli ambiti territoriali ottimali ricadenti nei bacini idrografici di rilievo nazionale, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sentiti gli organi interessati, sono sottoposte all'autorità di bacino per la determinazione di competenza di cui all'art. 12 comma quarto della legge n. 183 del 1989.
5. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto degli enti di ambito di cui al successivo art. 6 all'assetto risultante dalla nuova delimitazione.

Art. 4

Gestione acque reflue.

1. Al fine di consentire il riuso per scopi irrigui dell'acqua di risulta dalla depurazione, i consorzi di bonifica operanti nei territori degli ambiti, possono concorrere, previa convenzione con il competente soggetto gestore, alla gestione degli impianti di depurazione.

Art. 5

Gestione impianti di depurazione.

1. Per la gestione degli impianti di depurazione, in particolare per quelli di piccole e medie dimensioni, l'ente gestore dell'ambito dovrà tener conto dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative beneficiari di finanziamenti relativi alla nuova occupazione e delle risorse professionali esistenti sul territorio [\(5\)](#).

Art. 6

Modalità di cooperazione.

1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dai servizi indicati al precedente art. 1 entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale provvedono a costituire un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [\(6\)](#), e successive modificazioni denominato "Ente d'Ambito".
3. Il Sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti residenti provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell'Ente d'Ambito e, in particolare:
 - a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove apposite conferenze preliminari tra i Sindaci dei comuni appartenenti a ciascun ambito e, sulla scorta delle risultanze, predispone la Convenzione e lo Statuto dell'Ente d'Ambito sulla base degli schemi allegati sub. B) e sub. C) alla presente legge a formarne parte integrante e sostanziale;
 - b) trasmette, tempestivamente, ai comuni la Convenzione e lo Statuto dell'Ente d'Ambito di cui al punto a) fissando contestualmente il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale ciascun Consiglio comunale deve approvare a maggioranza assoluta dei componenti, senza modifiche, la Convenzione e lo Statuto;
 - c) trascorsi i 60 gg. di cui al punto b), entro 10 giorni, chiede l'intervento sostitutivo del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142 del 1990, nel caso di inosservanza degli obblighi e termini suddetti;
 - d) assicura che la convenzione di cui all'allegato sub. B) della presente legge venga stipulata anche separatamente dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal Segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio, ovvero da un notaio, entro il termine perentorio di 30 gg. dall'ultima approvazione;
 - e) convoca e presiede l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Ente d'Ambito;
 - f) assicura, con la struttura organizzativa e il personale del consorzio acquadottistico di cui alla [L.R. n. 66 del 1987](#) e seguenti operante nell'ambito, il primo funzionamento dell'Ente d'Ambito;
4. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al punto c) del comma precedente, il CO.RE.CO., entro 10 giorni, provvede a nominare un commissario «ad acta», al quale assegna 20 giorni per l'adempimento dell'incarico.
5. L'Ente d'Ambito costituisce struttura unitaria competente all'esercizio associato delle funzioni degli enti locali relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato. Esso assume con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 9 [\(7\)](#), la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati ed esercita tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore o i gestori del servizio sia per quanto attiene alla sua instaurazione, modifica o cessazione.

Art. 7

Poteri sostitutivi.

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente articolo, alla costituzione dell'Ente d'Ambito provvede la Regione attuando le procedure sostitutive previste dall'art. 48 della legge n. 142 del 1990.
2. Il Commissario straordinario all'uopo nominato approva la Convenzione e lo Statuto secondo gli schemi allegati sub. B) e sub. C) ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Ente d'Ambito.
3. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Ente d'Ambito.
4. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'Ente d'Ambito.

Art. 8

Ordinamento dell'Ente d'Ambito.

1. L'Ente d'Ambito è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Ente d'Ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni del presente articolo.
2. Ciascun Ente d'Ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione annuale, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinato in rapporto all'entità delle popolazione residente e/o delle utenze nel territorio del Comune medesimo. La rappresentatività assembleare di ciascun Comune è determinata in base alla quota di partecipazione di cui sopra; a quest'ultimo fine il numero dei voti di ciascun Comune non può comunque superare il 20% del totale dei voti assegnati.
3. Ciascun Ente d'Ambito può procedere ad acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri; possono, altresì, essere conferiti beni in natura dagli enti consorziati senza che gli stessi siano imputati alla quota di partecipazione. La valutazione sarà effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.
4. All'Ente d'Ambito sono assegnati in uso o comodato gratuito le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4, comma 1 lettera F della legge n. 36 del 1994, di proprietà degli enti locali o enti pubblici o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali ed ai consorzi.
5. Ciascun Ente d'Ambito è dotato di un ufficio direttivo che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'ente medesimo. Gli Enti d'Ambito possono stipulare tra loro apposite convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione degli uffici direttivi.
6. La copertura dei posti degli uffici direttivi avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma quinto della legge n. 142 del 1990.
Per accedere ai suddetti posti è necessario dimostrare il possesso di titoli e/o esperienze lavorative direttamente connessi ai posti da coprire in relazione alla peculiarità del servizio idrico integrato.
L'Ente d'Ambito dispone inoltre di servizi amministrativi necessari a consentirne l'ordinario e regolare funzionamento degli organi e può avvalersi, per il funzionamento di tali servizi, di personale comandato dagli enti consorziati e/o dai consorzi acquedottistici esistenti.
L'Ente d'Ambito, per specifiche prestazioni professionali, può avvalersi di consulenze esterne.
7. La contabilità dell'Ente d'Ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.
8. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Ente d'Ambito sono disciplinati dallo Statuto.
9. Per deliberare il programma di interventi ed il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 comma 3 della legge n. 36 del 1994, la tariffa del servizio, la scelta delle forme di gestione, l'affidamento del servizio idrico integrato nonché il riconoscimento delle gestioni da salvaguardare ai sensi dell'art. 9 comma quarto della legge n. 36 del 1994, lo Statuto dell'Ente d'Ambito prevede quorum tali da assicurare un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.

Art. 9

Competenze dell'Ente d'Ambito.

1. L'Ente d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.
2. Le funzioni di competenza dell'Ente d'Ambito attengono in particolare:
 - a) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti;
 - b) all'approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione - tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma terzo della legge n. 36 del 1994, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;

- c) alla scelta della forma di gestione del servizio tra quelle, anche obbligatorie, di cui all'art. 22 - terzo comma lett. b), c) ed e) della legge n. 142 del 1990;
 - d) all'affidamento del servizio idrico integrato a gestori scelti con le forme indicate al precedente punto c) che potranno assumere titolarità dell'esercizio di altri servizi pubblici di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge n. 36 del 1994;
 - e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario di cui al precedente punto c) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e della qualità del servizio;
 - f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge n. 36 del 1994.
- 2-bis. Per il servizio idrico integrato, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Ente d'ambito a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell'ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi da parte prevalente della propria attività [\(\[8\]\)](#).
3. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione stipulata con il soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utente.
4. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal comma 3, la convenzione di gestione, redatta sulla base dello schema-tipo approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma 3° della legge n. 36 del 1994, impone al gestore del servizio idrico integrato l'adeguamento della propria struttura in modo tale da garantire all'Ente d'Ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e di tutte le altre informazioni ritenute necessarie.
5. I dati di natura fisica, tecnica ed economico-finanziaria inerenti la gestione del servizio idrico integrato sono certificati da società specializzate in attività di certificazione, revisione e reporting o da un Collegio di revisori dei conti ai sensi di legge.

Art. 10

Spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito.

1. Le spese di funzionamento degli uffici sono a carico del soggetto gestore e saranno disciplinate nella Convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3° della legge n. 36 del 1994.
2. Le spese di funzionamento degli organi dell'Ente d'Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 11

Funzioni regionali.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività degli Enti d'Ambito.
2. Le funzioni regionali di programmazione sono esercitate soprattutto in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque di cui alla legge n. 319 del 1976 [\(\[9\]\)](#) e successive modifiche nonché di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti.
3. Le funzioni regionali di controllo sull'attività degli Enti d'Ambito sono svolte dall'ufficio piano generale acquedotti e gestione opere acquedottistiche collocato nel servizio tecnico del Settore Lavori Pubblici. [\(\[10\]\)](#)

I lavori del suddetto ufficio saranno coadiuvati da una Commissione regionale per la vigilanza e programmazione del servizio idrico integrato e per la tutela degli utenti composta da quattro membri designati dal Consiglio regionale ed uno nominato dalle associazioni di consumatori scelti tra persone aventi competenze giuridico-economico e tra persone esperte in materia di tutela ed uso delle acque sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

4. Le funzioni di controllo riguardano principalmente:
 - a) la verifica della compatibilità dei programmi di intervento posti in approvazione dall'Ente d'Ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione in sede di redazione ed aggiornamento del P.R.R.A. di aggiornamento del P.R.G.A. e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari con particolare riferimento ai fondi di cui alla legge n. 183 del 1989.
 - b) la verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati;
 - c) il controllo e confronto comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per

investimenti.

5. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività di programmazione e controllo, l'Ente d'Ambito è obbligato a fornire all'ufficio di cui al precedente comma 3 tutti quei dati che si renderanno necessari e comunque da quest'ultima richiesti.
6. La Regione svolge inoltre le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della legge n. 36 del 1994.

[Art. 12](#)
[Vigilanza.](#)

1. Le competenze della Commissione di cui all'art. 11 saranno dettate da apposito regolamento che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 90 gg. dall'approvazione della presente legge.

[Art. 13](#)
[Controllo di qualità.](#)

1. Ai fini del controllo di legge di qualità delle acque destinate al consumo umano potranno essere stipulate apposite convenzioni con l'A.R.T.A., prevedendo in bilancio le adeguate risorse finanziarie.

[Art. 14](#)
[Effetti della costituzione dell'Ente d'Ambito.](#)

1. Con la costituzione ed insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'Ente d'Ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni così come previsto al precedente art. 6.
2. Fino a quando l'Ente d'Ambito non è in grado di sottoscrivere la convenzione con il gestore o i gestori del servizio idrico integrato e di determinare la tariffa del servizio medesimo, la tariffa delle gestioni in atto è determinata ed applicata dai soggetti gestori esistenti.

[Art. 15](#)
[Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato.](#)

(11)

1. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la «convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo «Disciplinare» in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 36 del 1994 e con i contenuti previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, n. 47 (12).

[Art. 16](#)
[Trasferimento del personale.](#)

1. Con successiva apposita legge, da adottarsi entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla disciplina delle forme e modalità per il trasferimento del personale di cui all'art. 12 comma 3 della legge n. 36 del 1994 ai soggetti gestori del servizio idrico integrato.
2. Ai fini del precedente comma la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di gestione od organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo da disporre dell'esatta cognizione del personale impiegato.
3. Il personale di cui al comma 2 è quello in servizio presso gli enti gestori, alla data del 19 luglio 1996, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. I comuni e gli altri enti di cui al precedente comma sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 gg. dalla richiesta regionale.

[Art. 17](#)
[Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali.](#)

1. Le interferenze dei servizi idrici integrati che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali diversi all'interno della Regione ed in modo particolare quelle connesse a schemi acquedottistici che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, sono disciplinate dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze dell'autorità di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati. Vengono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione, nonché quelle previste in strumenti regolatori delle acque precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Per dette derivazioni, senza necessità di convenzione, la competenza è dell'ambito derivatore al quale è riservata la gestione della derivazione compresi i lavori relativi alla captazione.

L'Ente d'Ambito del territorio nel quale ricade la derivazione a beneficio di altro ambito vigilerà invece sull'integrità del corpo idrico.

Per ogni controversia competente è la Giunta regionale salvo le competenze dell'ambito di bacino [di cui alle note precedenti] ([13]).

2. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito in modo concordato sulla base di parametri ed indici obiettivi desunti dalla tariffa di riferimento. Nessun onere è comunque a carico dell'ente derivatore per le derivazioni in atto ovvero con domande in corso o previsti da precedenti strumenti regolatori di cui al comma 1 salvo i canoni dello Stato.

Art. 18

Norme transitorie.

1. Le attività di cui ai punti a), b) ed f) dell'art. 9, comma 2 della presente legge e gli adempimenti di cui ai punti c) e d) del comma 2 dell'art. 9 della presente legge, devono concludersi entro il termine perentorio di 1 anno dalla costituzione dell'Ente d'Ambito.
2. Per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ente d'Ambito si avvarrà delle strutture e del personale del consorzio acquedottistico di cui alla [L.R. n. 66 del 1987](#) e segg.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'affidamento del servizio idrico integrato.
4. I consorzi acquedottistici di cui al comma 2 del presente articolo, continueranno a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato. Gli organi esecutivi dei consorzi e delle aziende consortili resteranno in carica fino all'affidamento dei servizi idrico integrato al nuovo soggetto gestore.
5. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
6. In attesa dell'organizzazione del servizio idrico integrato e dell'emanazione della tariffa di riferimento di cui agli artt. 13 e segg. della legge n. 36 del 1994, le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito restano a carico dei consorzi acquedottistici di cui al comma 2.

Art. 19

Abrogazione e rinvio.

1. Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

Allegato A - Ambiti territoriali ottimali

[Aquilano

Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto ([14]), Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Collepietro, agnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessano, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Marsicano

Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmente, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

Teramano

Alba Adriatica, Ancarano, Basciano, Bellante, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli,

Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

Val Pescara

Abbateggio, Alanno, Arsita, Atri, Bisenti, Bolognano, Brittoli, Bucchianico, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Casalincontrada, Castiglione a Casauria, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Catignano, Cepagatti, Chieti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Fara Filiorum Petri, Farindola, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Miglianico, Montebello di Bertona, Montefino, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Giovanni Teatino, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Spoltore, Tocca da Casauria, Torre de' Passeri, Torrevecchia Teatina, Turrialignani, Vicoli, Villa Celiera.

Chietino

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Crecchio Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marruccina, San Salvo, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.

Peligno - Alto Sangro

Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvechio Subequo, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi ([15]), Pacentro, Pescasseroli ([16]), Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Popoli, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.] ([17])

[Allegato B - Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale.](#)

Premesso:

che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), all'art. 9 prevede l'adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale di gestione;

che la Regione Abruzzo con la legge regionale n. _____ del _____ ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 tra gli enti locali interessati;

che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale di gestione denominato

_____;

che ai fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. _____ del _____

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato:

Nell'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ sono presenti

Sig. _____ in rappresentanza del Comune di _____

Sig. _____ in rappresentanza del Comune di _____

Ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti in forze delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

Comune _____ delibera C.C. n. _____ del _____

Comune _____ delibera C.C. n. _____ del _____

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Ambito territoriale ottimale.

È individuato in attuazione della legge regionale n. _____ del _____ l'ambito territoriale ottimale denominato _____ così come risulta delimitato nella planimetria e negli elenchi allegati alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.

Art. 2

Enti locali partecipanti.

Dell'ambito territoriale ottimale dei servizi idrici integrati denominato _____ fanno parte:

il Comune di _____

il Comune di _____

Art. 3

Finalità ed oggetto della Convenzione.

1. Si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. _____ del _____ alla presente convenzione tra comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato _____ per la costituzione del Consorzio secondo lo Statuto allegato, parte integrante della presente convenzione al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Tale organizzazione dovrà garantire:
 - a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni.
 - b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nell'organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
 - c) la protezione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 ([18]), nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
 - d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
 - e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la realizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:
 - a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
 - b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
 - c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
 - d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
 - e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994;
 - f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art. 4

Durata.

1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data della sottoscrizione.
2. Alla scadenza del termine di durata e automaticamente prorogata per altri trenta anni.

Art. 5

Modifica dell'ambito territoriale ottimale.

1. Nei casi in cui il Consiglio regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni ed escludendone altri, la presente Convenzione è modificata di conseguenza.

Art. 6

Insediamento dell'Assemblea del Consorzio.

1. Alla convocazione dell'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del Consorzio costituito in attuazione della presente convenzione provvede il Sindaco del Comune più popoloso fra i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

Art. 7

Organizzazione del servizio idrico integrato.

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 8, un unico gestore individuato dal Consorzio costituito in attuazione della presente convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata la gestione del servizio idrico integrato: esso ne risponde, per il tramite del Consorzio, nei confronti degli enti locali appartenenti all'Ambito territoriale ottimale.
3. I rapporti tra il soggetto gestore ed il Consorzio costituito tra gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale è definito mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. _____ della L.R. n. _____ del _____

Art. 8

Oneri finanziari.

1. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli Enti Consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della documentazione richiesta.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, deve chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del Commissario "ad acta" presso l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato di ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 9

Partecipazione popolare e diritto di accesso.

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute nell'art. 6 e nell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in legge 7 agosto 1990 n. 241 ([\[19\]](#)), concernenti la popolazione e il diritto di accesso.

Art. 10

Cessazione del Consorzio.

1. Il Consorzio può cessare esclusivamente su disposizioni previste da leggi regionali.

Art. 11

Arbitrato.

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti tra gli Enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi del Consorzio, ovvero il tema di interpretazione della presente Convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascun degli Enti e da uno o due membri nominati di intesa tra le parti.

Art. 12

Norma finale.

1. La presente Convenzione deve essere sottoscritta dagli Enti Consorziati alla presenza del Segretario Generale del Comune più popoloso ovvero di un notaio.

Allegato C - Statuto dell'Ente Ambito.

- Art. 1. Costituzione.
- Art. 2. Durata e sede.
- Art. 3. Finalità.
- Art. 4. Funzioni.
- Art. 5. Quote di partecipazione.
- Art. 6. Organi.
- Art. 7. Assemblea - Composizione.
- Art. 8. Assemblea - Attribuzioni.
- Art. 9. Convocazione dell'assemblea.
- Art. 10. Funzionamento dell'assemblea.
- Art. 11. Consiglio di amministrazione.
- Art. 12. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.
- Art. 13. Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- Art. 14. Attribuzioni del Presidente.
- Art. 15. Collegio dei Revisori.
- Art. 16. Trasmissione atti fondamentali agli enti associati.
- Art. 17. Forme di consultazione.
- Art. 18. Tutela dei diritti degli utenti.
- Art. 19. Uffici e personale.
- Art. 20. Patrimonio.
- Art. 21. Contabilità e finanza.
- Art. 22. Disposizione finanziaria transitoria.
- Art. 23. Norma finale di rinvio.

Art. 1

Costituzione.

1. In applicazione dell'art. 9, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dall'art. 4 della legge regionale n. _____ del _____ tra le Amministrazioni Comunali di cui al successivo art. 5 è costituito un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modifiche denominato "Ente d'Ambito _____".
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotato di autonoma struttura organizzativa.

Art. 2

Durata e sede.

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Ente d'Ambito _____ ha sede nel Comune di _____.

Art. 3

Finalità.

1. L'Ente d'Ambito ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale " _____ " quale risulta delimitato dall'allegato A) della L.R. n. _____ del _____ e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio stesso.

Art. 4

Funzioni.

1. L'Ente d'Ambito svolge le funzioni previste dall'art. 7 della L.R. n. _____ del _____.
2. In particolare l'Ente d'Ambito:
 - a) coordina l'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti ed organizza i dati in tal modo raccolti;
 - b) predispose ed aggiorna il programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio, il quale dovrà indicare le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi di tariffa;
 - c) determina ed aggiorna la tariffa del servizio idrico integrato;
 - d) sceglie la forma di gestione del servizio;
 - e) definisce le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
 - f) delibera l'affidamento del servizio idrico integrato;

- g) svolge attività di controllo del servizio idrico integrato allo scopo di tutelare l'interesse degli utenti, verificando l'adempimento del gestore agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione.

Art. 5

Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione all'Ente d'Ambito _____ determinate in rapporto alla entità della popolazione residente e/o delle utenze in ciascun comune, sono stabilite come segue:
 Comune di _____ %
 Comune di _____ %

Art. 6

Organi.

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:
 a) l'Assemblea dei Sindaci
 b) il Presidente
 c) il Consiglio di amministrazione
 d) il Collegio dei Revisori

Art. 7

Assemblea - Composizione.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato permanente. Quest'ultimo dura in carica fino alla sua eventuale sostituzione da parte del delegante.
 2. Tenuto conto del comma 2 art. 6 della L.R. _____ del _____ a ciascun Comune è riconosciuta la seguente rappresentatività assembleare:
 Comune di _____
 Comune di _____
 3. Fermo il principio della continuità amministrativa il mandato di rappresentanza sarà, di diritto dichiarato estinto dall'Assemblea qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Egualmente si provvederà nei riguardi del delegato.

Art. 8

Assemblea - Attribuzioni.

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale della attività dell'Ente d'Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 a) elezione del Presidente;
 b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
 c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 d) approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
 e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile e delle quote di partecipazione;
 f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio, il quale dovrà indicare le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa,
 g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento delle stesse;
 h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuale con le procedure di cui al punto che precede ed ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994;
 i) aggiornamento periodico del programma degli interventi e del piano finanziario di cui alla precedente lett. f);
 j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge n. 36 del 1994;
 k) approvazione dei regolamenti interni;
 l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del Consiglio di amministrazione e del collegio dei Revisori;
 m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio integrato;
 n) riconoscimento delle concessioni a terzi, esistenti nel territorio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e da mantenere in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge stessa;
 o) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il consiglio di amministrazione promuova il suo voto;
 p) approvazione della rotazione organica del personale;
 q) sfiducia ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Convocazione dell'assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli Enti consorziati.
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto [8] giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 ore prima dell'adunanza mediante telegramma o telefax recante in sintesi gli elementi da trattare.
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al punto 6.
8. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quanto sono rappresentati tutti gli enti consorziati.

Art. 10

Funzionamento dell'assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente d'Ambito.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentano la maggioranza delle quote di rappresentatività assembleare di cui all'art. 7 del presente statuto.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di rappresentatività assembleare rappresentata dagli interventi, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentano la maggioranza numerica dei comuni consorziati (1/3 se in seconda convocazione).
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere a, b, f, g, h, i, j, l, q, dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentano la metà delle quote di rappresentatività assembleare e delle quote di partecipazione al consorzio e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

Art. 11

Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'ente e da quattro consiglieri, eletti dall'Assemblea nel proprio seno con votazioni separate e dura in carica quattro anni.
2. Uno dei quattro consiglieri è delegato dal presidente a svolgere funzioni di vice presidente.
3. Per la permanenza in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse norme previste per la durata in carica dei rappresentanti l'Assemblea.
4. Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare uno dei suoi componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 20 giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica solo fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del Consorzio.
2. In particolare esso:
 - a) propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, j, k, l, o, p, del precedente art. 8;
 - b) da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
 - d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;

- e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento del Consorzio;
- g) adotta tutti i provvedimenti che non siano di competenza dell'Assemblea e del Presidente.

Art. 13

Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente d'Ambito o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro 5 giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto, così come il Presidente ed il vice presidente.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

Attribuzioni del Presidente.

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie;
 - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi contenuti dalla direttiva di cui all'art. 18 del presente Statuto;
 - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
 - f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
 - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ovvero che gli siano attribuite dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il vice presidente.

Art. 15

Collegio dei Revisori.

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente d'Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'art. 57 comma 2 della legge n. 142 del 1990.
2. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di Conto Consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Ente d'Ambito.

Art. 16

Trasmissione atti fondamentali agli enti associati.

1. Il Segretario dell'Ente d'Ambito provvede a trasmettere ai Comuni consorziati, entro 15 giorni dalla loro adozione, agli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sulla attività dell'Ente d'Ambito.

Art. 17

Forme di consultazione.

1. Gli organi dell'Ente d'Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali della attività dell'Ente d'Ambito medesimo.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Ente d'Ambito, oltre a promuovere incontri con i Comuni consorziati, divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere ai comuni consorziati medesimi.

Art. 18

Tutela dei diritti degli utenti.

1. Gli organi dell'Ente d'Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti e con le loro associazioni, tutti i principi sulla erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994, e del D.P.C.M. 4 marzo 1996, n. 47.
2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.

Art. 19

Uffici e personale.

1. L'Ente d'Ambito è dotato di un Ufficio Direttivo che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'Ente medesimo.
2. La copertura dei posti dell'Ufficio Direttivo avviene mediante contratto di diritto privato pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. L'Ente d'Ambito dispone inoltre di propri servizi tecnici ed amministrativi necessari a consentire l'ordinario e regolare funzionamento degli organi. Per il funzionamento di tali servizi può avvalersi di personale comandato dagli enti consorziati e/o dai consorzi acquedottistici esistenti.
4. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla disciplina di settore.
5. Non possono essere nominati impiegati o dirigenti dell'Ente d'Ambito i consiglieri degli enti locali associati.
6. Per una più razionale ed economica utilizzazione dell'Ufficio Direttivo l'Ente d'Ambito può stipulare apposita convenzione con gli altri Enti d'Ambito regionale.
7. Nella seduta di insediamento dell'Assemblea e sino a quando non si provvederà alla nomina del Segretario dell'Ente, svolge le suddette funzioni il Segretario del Comune in cui ha sede l'Ente d'Ambito.

Art. 20

Patrimonio.

1. L'Ente d'Ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate dal Consorzio con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura non saranno imputati alla quota di partecipazione. La valutazione dei beni in natura sarà effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3. All'Ente d'Ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito, anche dalle Province e da altri Enti Pubblici.

Art. 21

Contabilità e finanza.

1. Per la finanza e la contabilità dell'Ente d'Ambito si applicano le norme vigenti per enti locali territoriali.

Art. 22

Disposizione finanziaria transitoria.

1. Le spese di funzionamento degli organi dell'Ente d'Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.
2. Le spese di funzionamento degli uffici sono a carico del soggetto gestore e saranno disciplinate nella convenzione ai sensi dell'art. 11 comma terzo della legge n. 36 del 1994.

Art. 23

Norma finale di rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

- ([1]) Pubblicata nel BURA 31 gennaio 1997, n. 2.
- ([2]) La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata nella G.U. 19 gennaio 1994, n. 14, S.O, è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. Con la [L.R. 21 novembre 2007, n. 37](#), alla quale si rinvia, la regione Abruzzo ha provveduto alla Riforma del Sistema Idrico Integrato, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del predetto D.lgs 152/2006. Vedi anche la Delib.G.R. 1 luglio 2008, n. 594 ([L.R. 21 novembre 2007, n. 37](#) - Indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato), pubblicata nel BURA 22 agosto 2008, n. 48.
- ([3]) Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O.
- ([4]) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 32, [L.R. 12 aprile 2011, n. 9](#) (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).
- ([5]) Le parole "e delle risorse ... territorio" sono state introdotte dall'art. 1 della [L.R. n. 24 del 1998](#). Successivamente, l'art. 194, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) ha apportato modifiche ed integrazioni alla presente legge, senza specificare dove queste dovessero essere introdotte. Data la omogeneità dell'argomento, si presuppone che dette modifiche, che comunque non vengono qui riportate, vadano calate in questo articolo, costituendo pertanto il testo vigente dello stesso.
- ([6]) Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", pubblicata nella G.U. 12 giugno 1990, numero 135, S.O.
- ([7]) Le originarie parole "di cui al successivo art. 11" sono state sostituite con le parole "di cui al successivo art. 9" dall'art. 2 della [L.R. n. 70 del 1997](#).
- ([8]) Comma aggiunto dall'art. 92, comma 5, [L.R. 17 aprile 2003, n. 7](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003, come prevede l'art. 108, comma 1, della stessa legge.
- ([9]) Legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", pubblicata nella G.U. 29 maggio 1976, n. 141.
- ([10]) Vedi, anche, l'art. 23 (Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile), [L.R. 24 novembre 2008, n. 17](#) (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con [sentenza n. 68 del 2010](#), per violazione dell'[art. 86](#), comma 3, dello [Statuto](#) della Regione Abruzzo in relazione all'art. 123 Cost.).
- ([11]) Cfr. Delib.G.R. 25 settembre 2008, n. 858 (Proroga delle concessioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato), pubblicata nel BURA 24 ottobre 2008, n. 59
- ([12]) D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicato nella G.U. 14 marzo 1996, n. 62, S.O.
- ([13]) Si riporta la nota del Commissario di Governo pubblicata unitamente alla presente legge: "Il Governo ha preso atto delle comunicazioni n. 937/Segr. e n. 10488 inviate al Dipartimento affari regionali, con cui si segnala l'inserimento nel primo comma, ultimo rigo, dell'art. 17, per errore di dattilografia, delle parole: di cui alle note precedenti".
- ([14]) Il comune di Campotosto è passato dall'ambito n. 5 "Teramano" all'ambito n. 1 "Aquilano", come disposto dall'art. 1 della [L.R. n. 70 del 1997](#).
- ([15]) Il comune di Opi è passato dall'ambito n. 2 "Marsicano" all'ambito n. 3 "Peligno - Alto Sangro", come disposto dall'art. 1 della [L.R. n. 70 del 1997](#).
- ([16]) Il comune di Pescasseroli è passato dall'ambito n. 2 "Marsicano" all'ambito n. 3 "Peligno - Alto Sangro", come disposto dall'art. 1 della [L.R. n. 70 del 1997](#).
- ([17]) Il presente allegato, richiamato dall'art. 2, è da ritenersi abrogato a seguito dell'abrogazione di detto art. 2 disposta dall'art. 1, comma 32, [L.R. 12 aprile 2011, n. 9](#) (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).
- ([18]) D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della Dir.(CEE) 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", pubblicato nella G.U. 30 giugno 1988, n. 152, S.O.
- ([19]) Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.